



E.I.

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001494

del 11 NOV. 2022

**OGGETTO: D.F.G. c/ Arnas e L.P.S. c/ Arnas - Presa d'atto conciliazioni vertenze -
Determinazioni (Pratt. nn. 8/2020 - 100-2021).**

PROPONENTE

U.O.S. SERVIZIO LEGALE

Proposta n. 117-SL22 del 09/11/2022

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Dirigente U.O. Servizio Legale
Avv. Caterina Rizzotto

[Signature]

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2022

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale 2.02.02.01.0101

Budget assegnato anno 2022
(euro) 2.950.000,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

SERVIZIO LEGALE

Scheda BUDGET allegata
Datata 09/11/2022

Il Responsabile del procedimento *[Signature]*

Il Direttore dell'U.O.C. *[Signature]*

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di Novembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Patrizia O. Novero, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

11 NOV. 2022

Il Responsabile del Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO:

- **che** con atto di citazione, la Sig.ra D.F. G. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l'Azienda Ospedaliera Civico, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell'infortunio occorso alla stessa all'interno del nosocomio in data 22.11.2017, oltre interessi e spese;
- **che** con ricorso ex art.696 bis cpc il Sig. L.P.S. ha chiesto al Tribunale la nomina di un consulente medico legale al fine di accertare i danni patiti a seguito delle cure prestategli presso l'Arnas Civico;
- **che** in entrambi i giudizi l'Arnas si è costituita nel giudizio, contestando le domande di parte avversa sulla scorta della istruzione dei sinistri;
- **che** il Tribunale, in entrambi i giudizi, ha disposto una consulenza tecnica, nominando degli ausiliari e che l'Arnas ha nominato un proprio ctp;
- **che** nel giudizio avviato con atto di citazione dalla Signora D.F.G. la relazione depositata dal CTU ha evidenziato “ *l'efficienza lesiva del trauma (per come lo stesso è emerso dalla disamina degli atti, dalle dichiarazioni testimoniali e dall'odierna raccolta anamnestica) <occorso all'attrice>, la corrispondenza tra le sedi anatomiche di impatto, le lesioni obiettivate e le fratture diagnosticate; tenuto conto della breve distanza intercorsa tra il sinistro, l'obiettività rilevata in regime di Pronto Soccorso e le diagnosi formulate, si ritiene sussistente il nesso di causalità tra l'evento descritto (valido politrauma contusivo a carico del volto, della spalla destra e del ginocchio sinistro per caduta al suolo secondaria ad avvallamento del manto stradale in corrispondenza di un tombino) e le lesioni refertate dapprima presso il Pronto Soccorso dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo (trauma spalla sinistra e ginocchio sinistro con Frattura-lussazione scapolo omerale dx, distacco osseo del trochite omerale) e quelle rilevate presso il P.O. “Villa Sofia” di Palermo (ematoma setto nasale e reg.periorbitaria)...”, accertando un danno biologico permanente pari al 22% con ITA di 14 gg ed ITP di 30 gg al 75%, di 20 gg al 50% e di 30gg al 25%;*
- **che** nel giudizio avviato con ricorso ex art.696 cpc dal Sig. L.P.S. la relazione depositata dal collegio peritale ha evidenziato che “... *le diagnosticate alterazioni tissutali con stravasamento ematico e successiva necrotizzazione siano da ricondursi all'erronea infusione attraverso lo stesso accesso venoso di Cloruro di Calcio e Bicarbonato di Sodio (“...CaCl 2 fl in 100cc fisiol. In corso NaHCO3- in infusione). Tale procedura, da intendersi assolutamente controindicata proprio in ragione dei noti effetti reattivi, ha consentito l'attuazione di reazioni chimiche che in ultima analisi hanno condotto alla produzione di anidride carbonica (CO2) e acido cloridrico (Hcl) responsabili nel caso in esame, in concorso con lo stesso Cloruro di Calcio ab initio infuso, del già sopra citato stravasamento ematico quale subitanea risposta all'infusione e del processo necrotico tissutale realizzatosi nelle fasi più tardive per diffusione dei prodotti di reazione (NaHCO3 (bicarbonato di Sodio) + CaCl 2 (Cloruro di Calcio) + H2O (acqua) > CaCO3 (Carbonato di Calcio) + CO2 (Anidride Carbonica) + NaCl (Cloruro di Sodio) + HCl (acido cloridrico). Il quadro clinico ad oggi residuo, altresì sotteso ad una documentata “severa neuropatia assonale cronica sensitivo-motoria del n. ulnare sinistro” (EMG del 26.5.2022), deve pertanto intendersi quale sequela sia del danno tissutale inteso diretta conseguenza dell'errata procedura infusione, sia del successivo e necessario atto chirurgico di escarectomia con innesto cutaneo. Ciò detto, tenuto conto delle lesioni riportate e in considerazione della natura ed entità delle relative menomazioni attualmente obiettivate, si ritiene riconoscere una percentuale di danno biologico permanente – comprensivo del residuo danno all'efficienza estetica – che viene espressa ai fini conciliativi in termini di range percentuale dal 17 al 19%. In considerazione inoltre della lesione patita e del pertinente iter clinico documentato, si ritiene altresì riconoscere un danno biologico temporaneo assoluto pari a giorni 10 (dieci) e un danno biologico temporaneo parziale al 75% pari a giorni 20, al 50% pari a giorni 30 (trenta) e al 25% pari a giorni 30 (trenta). Infine, si ritiene congruo l'ammontare della documentata spesa medica per un totale pari ad € 900,00”;*
- **che** il CTP Arnas, per entrambi i giudizi, non ha ritenuto di predisporre osservazioni alle due bozze di



consulenza, condividendo le valutazioni degli ausiliari del Giudice;

- **che** nel giudizio avviato con atto di citazione dalla Signora D.F.G.:
 - il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa delle vertenze, rilevando che, *“...nel formulare la proposta, non può prescindere dalle risultanze istruttorie fin qui acquisite, imputando all’attrice un contributo colposo del 20% nella causazione del sinistro, e che, tenuto conto della stima del danno alla salute temporaneo e permanente risultante dalla CTU, ai fini della relativa liquidazione, in mancanza della tabella unica nazionale di cui all’art. 138 cod. ass, deve farsi riferimento ai valori tabellari espressi dalle tabelle milanesi (edizione 2021) per il danno non patrimoniale (comprensivo anche della voce descrittiva relativa al c.d. danno morale, nell’accezione fatta propria dalla Suprema Corte, tenuto conto delle limitazioni funzionali, della sintomatologia dolorosa e delle ripercussioni dinamico – relazionali associate agli esiti permanenti accertati) e per il periodo di invalidità temporanea...”*, proponendo, dunque, la definizione della lite mediante pagamento da parte dell’Azienda Ospedaliera dell’importo di € 62.400,00 a titolo risarcitorio nonché dell’importo di € 6.000,00 oltre spese generali, I.V.A e CPA quale rimborso spese di lite;
 - il procuratore costituito nell’interesse dell’Arnas ha ritenuto opportuno, in base agli esiti della CtU ed alla assenza di controdeduzioni alla stessa, stante la condivisione della stessa da parte del consulente dell’Arnas, di aderire alla proposta conciliativa, ritenuta congrua;
- **che** nel giudizio avviato con ricorso ex art.696 bis cpc dal Sig. L.P.S.:
 - il collegio peritale ha convocato le parti per tentare la conciliazione in esecuzione dell’incarico conferito dal Giudice;
 - a seguito di diversi incontri, stante la condivisione del consulente di parte dell’Arnas delle valutazioni dei CC.TT.UU., il procuratore costituito nell’interesse dell’Azienda, su sollecito dei CC.TT.UU. ha manifestato la disponibilità dell’Azienda a riconoscere, sulla scorta delle risultanze della consulenza, la complessiva somma di euro 60.000,00, comprensive di sorte capitale e spese legali da riconoscersi al Sig. L.P.S., dando atto che le spese di ctu, una volta liquidate dal Tribunale, saranno a carico dell’Arnas;
 - il legale di parte avversa, dopo avere richiesto il pagamento di un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno morale, cui l’Arnas si è opposta, ha accettato la somma di euro 60.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa legata all’evento oggetto del giudizio;

RITENUTO, pertanto, che:

- in adesione alla proposta conciliativa formulata nel giudizio avviato dalla Signora D.F.G. va riconosciuta alla stessa la somma di euro 62.400,00 a titolo risarcitorio, oltre la somma di euro 6.000,00 oltre oneri accessori per spese legali che vanno liquidate al procuratore dell’attrice;
- per la conciliazione della vertenza avviata dal Sig. L.P.S. va riconosciuta allo stesso la complessiva somma di euro 60.000,00, comprensiva di sorte capitale e spese legali, a tacitazione di ogni pretesa connessa all’evento oggetto del giudizio avviato, riservandosi di procedere al pagamento delle spese di ctu non appena le stesse saranno liquidate.

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata.

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

- **Prendere atto** della proposta conciliativa ex art.185 bis cpc formulata dal Tribunale di Palermo nella vertenza pendente avviata con atto di citazione dalla Signora D.F.G. nei confronti dell’Arnas, con la quale si propone la conciliazione con il riconoscimento in favore dell’attrice della complessiva somma di euro 62.400,00 a titolo risarcitorio e di euro 6.000,00 per spese legali, oltre oneri accessori;
- **Dare atto** che il procuratore costituito nell’interesse dell’Arnas, munito del potere di conciliare ha manifestato adesione alla proposta conciliativa;

- **Prendere atto** della intervenuta conciliazione del giudizio avviato dal Sig. L.P.S. con ricorso ex art.696 bis cpc sulla scorta degli esiti della perizia depositata, come da verbale del 31.10.2022 ;
- **Dare atto** che il procuratore costituito nell'interesse dell'Arnas, munito del potere di conciliare, ha manifestato la disponibilità dell'Azienda a riconoscere, sulla scorta delle risultanze della consulenza, la complessiva somma di euro 60.000,00, comprensive di sorte capitale e spese legali;
- **Determinare** in euro **131.154,72** la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento trova capienza nell'accantonamento relativo alla pratica n. 8/2020 e ed è da imputare sul conto n.2.02.02.01.0101 "*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*" del bilancio corrente con le seguenti precisazioni: l'accantonamento relativo alla conciliazione D.F.G. (prat. 8-2020) presenta una disponibilità di €. 135.000,00 ampiamente sufficienti a coprire il costo necessario per la definizione della vertenza (€.71.154,72). La somma residua, considerato chiuso il contenzioso, può essere utilizzata per la copertura del costo relativo alla conciliazione L. P. S. (€ 60.000,00), atteso che l'accantonamento in atto presente (€. 20.000,00 - prat.100-2021) non risulta sufficiente per la liquidazione ed il pagamento dell'intera somma;
- **Dare atto** che la superiore spesa non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 2022 stante l'utilizzo di fondi costituiti nell'anno 2021 e precedenti (accantonamento fondo rischi);
- **Dare atto** che, con successivo provvedimento, l'importo di €. **23.845,28** - residuo accantonamento risultante dopo i predetti pagamenti - sarà stralciato dal fondo rischi, atteso che il tribunale non ha ancora liquidato le competenze dei CC.TT.UU, anch'esse poste a carico dell'ARNAS, per il cui pagamento sarà utilizzato parte del suddetto importo residuo accantonato e, soltanto dopo, si stralcerà la rimanente somma;
- **Liquidare e pagare**, in adesione alla proposta conciliativa, formulata dal Tribunale di Palermo, alla Sig.ra D.F.G. la complessiva somma di €. 62.400,00 quale sorte capitale comprensiva di spese di consulenza ed all'avv. R.C. complessiva somma di euro 7.374,72 pari alle spese legali determinate nella proposta comprensive di oneri accessori, con IVA e R.A. ed al netto della ritenuta di acconto di €. 1.380,00 (da versarsi all'erario);
- **Liquidare e pagare** al Sig. L.P.S., per la conciliazione della vertenza avviata dallo stesso, la complessiva somma di €. 60.000,00 quale sorte capitale comprensiva di spese legali a tacitazione di ogni pretesa legata all'evento oggetto del ricorso ex art.696 bis cpc;
- **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche:
 - ad emettere l'ordinativo di pagamento per euro 62.400,00 in favore della Sig.ra D.F.G.;
 - ad emettere l'ordinativo di pagamento per euro 7.374,72 in favore dell'avv. R.C.;
 - ad emettere l'ordinativo di pagamento per euro 1.380,00 (quale ritenuta d'acconto) in favore dell'erario;
 - ad emettere l'ordinativo di pagamento per euro 60.000,00 in favore del Sig. L.P.S.;
- **Dare atto** che sulle somme da liquidarsi in favore della Sig.ra D.F.G. e del Sig. L.P.S. , stante la natura risarcitoria dei pagamenti, non vanno effettuate le verifiche Equitalia;
- **Riservarsi**, con separato atto, di procedere al saldo delle spese di ctu per il giudizio avviato dal Sig. L. P. S. quando le stesse saranno liquidate dal Tribunale;
- **Trasmettere** il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento delle responsabilità del caso in capo al personale coinvolto nella vicenda;
- **Dotare il presente atto di immediata esecutività**, al fine di depositare nel giudizio gli atti conseguenti alle conciliazioni delle vertenze.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente.

IL RESPONSABILE U.O.S. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)



11/10/2022

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requiez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante



Allegato alla proposta nr 117-SL22 del 09/11/2022 Importo Proposta 131.154,72

Oggetto: D.F.G. c/ Arnas e L.P.S. c/ Arnas - Presa d'atto conciliazioni vertenze – Determinazioni (Pratt. nn. 8/2020 - 100-2021).

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Prop. Delibera	Budget Impegnato	
						Delibera nr.	Importo
2.02.02.01.0101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	LEG	500.000,00	2.450.000,00	2.763.844,99			55.000,29

117-SL22


131.154,72

TOTALE PRENOTATO

131.154,72

001494

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 13 NOV. 2022 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
